COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 04.09.1996
COM(96)411 def.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente l'estensione della tutela giuridica
delle topografie di prodotti a semiconduttori
alle persone dell'Isola di Man

(presentata dalla Commissione)

Relazione

Il contesto giuridico comunitario e internazionale

La direttiva 87/54/CEE del Consiglio sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori[1] stabilisce i principi di base per la tutela della proprietà intellettuale su tali topografie, da rispettare in tutti gli Stati membri della Comunità. In base alla direttiva il diritto alla tutela spetta alle persone fisiche cittadine di uno Stato membro o residenti abituali dello stesso, nonché alle società e altre persone giuridiche che hanno un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo nel territorio di uno Stato membro. La direttiva è stata recepita nell'ordinamento di tutti gli Stati membri.

Dal 1° gennaio 1994, in virtù dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, la direttiva è di applicazione anche nei paesi EFTA che sono parti contraenti di tale accordo in qualità di atto obbligatorio facente parte dell'ordinamento giuridico interno di tali paesi[2].

Con una serie di decisioni del Consiglio, anch'esse riprese quali atti obbligatori nell'Accordo sullo Spazio economico europeo, la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori, instaurata con la direttiva 87/54/CEE, è stata estesa a persone di paesi o territori non appartenenti alla Comunità. La tutela è stata concessa su una base di reciprocità a persone fisiche e giuridiche, sia a titolo permanente sia a titolo provvisorio.

Ai sensi dell'articolo 4, punti 1 e 2 del Protocollo 28 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, le parti contraenti di tale accordo hanno il diritto di adottare decisioni sull'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di paesi o territori terzi che non sono parti contraenti dell'Accordo, se tali persone non beneficiano della tutela prevista dall'Accordo. Esse possono inoltre concludere accordi a tal fine.

Se il diritto alla tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori è esteso ad un paese che non è parte contraente, la parte contraente interessata si assicura che detto paese accordi il diritto alla tutela alle altre parti contraenti dell'accordo, a condizioni equivalenti a quelle di cui essa beneficia.

Peraltro l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, uno dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, e come tale figurante nell'Atto finale di Marrakech del 15 aprile 1994, impone ai membri l'obbligo di concedere una tutela alle topografie di circuiti integrati, conformemente alle proprie disposizioni e a quelle del trattato sulla proprietà intellettuale in materia di circuiti integrati, alle quali esso rinvia.

---

1 Direttiva del 16 dicembre 1986, pubblicata nella GU L 24 del 27.1.1987, pagg. 36 e segg.

2 Articolo 65, punto 2, e allegato XVII, punto 1, dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Questo accordo, come quello che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, al quale è allegato, è entrato in vigore il 1° gennaio 1995. La decisione 94/824/CE del Consiglio del 22 dicembre 1994[3] ha previsto l'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori ai cittadini dei paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio. Attualmente l'Isola di Man non fa parte dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Le relazioni tra la Comunità e l'Isola di Man

Dal 7 novembre 1987, la Comunità ha concesso una tutela giuridica conforme ai principi enunciati nella direttiva 87/54/CEE alle persone di territori aventi legami particolari con il Regno Unito, fra cui l'Isola di Man, mediante una serie di decisioni di portata provvisoria[4]. Questa tutela si estendeva, in virtù della decisione 94/828/CEE del Consiglio, fino al 31 dicembre 1995.

La tutela istituita dall'insieme di queste decisioni è concessa alle persone fisiche che sono cittadine o residenti abituali di uno dei territori in questione. Per contro le società e le altre persone giuridiche di tali territori che vi possiedono uno stabilimento industriale o commerciale effettivo beneficiano della tutela soltanto se la Commissione constata che le società e le altre persone giuridiche di uno Stato membro che hanno diritto alla tutela in base alla direttiva 87/54/CEE beneficiano di una tutela nei territori medesimi.

Le citate decisioni, di portata limitata nel tempo, erano fondate sulla considerazione che i territori che ne fossero ancora privi avrebbero adottato una legislazione specifica e l'avrebbero estesa non appena possibile alle persone degli Stati membri della Comunità che beneficiano del diritto alla tutela in virtù della direttiva 87/54/CEE.

L'Isola di Man ha risposto a queste aspettative adottando il "Design Right (semiconductor topographies) Order 1993", in virtù del quale le topografie di prodotti a semiconduttori sono tutelate sul territorio dell'Isola di Man. Entrata in vigore il 1° gennaio 1994, questa legge applica i principi della direttiva 87/54/CEE. Le persone fisiche nonché le società e altre persone giuridiche della Comunità beneficiano ormai esplicitamente del diritto alla tutela sul territorio dell'Isola di Man.

---

3 GU L 349 del 31.12.1994, pag. 201.

4 Decisione del Consiglio 87/532/CEE del 26 ottobre 1987 che estende la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone originarie di taluni paesi o territori (pubblicata nella GU L 313 del 4.11.1987, pagg. 22 e 23); seconda decisione del Consiglio 90/511/CEE del 9 ottobre 1990 che estende la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni paesi o territori (pubblicata nella GU L 285 del 17.10.1990, pagg. 31 e 32); decisione del Consiglio 93/16/CEE del 21 dicembre 1992 che estende la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori alle persone degli Stati Uniti d'America e di taluni territori (pubblicata nella GU L 11 del 19.1.1993, pagg. 20 e 21); decisione 93/520/CEE del Consiglio, del 27.9.1993, che modifica la decisione 93/16/CEE che estende la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori alle persone degli Stati Uniti d'America e di taluni territori (pubblicata nella GU L 246 del 2.10.1993, pag. 31); decisione 94/828/CE del Consiglio, del 19.12.1994, concernente l'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni territori (GU L 351 del 31.12.1994, pag. 12).

L'Isola di Man prevede di aderire in futuro all'Organizzazione mondiale del commercio e di dare applicazione all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Va sottolineato che, a decorrere dall'applicazione dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, il sistema attuale di tutela predisposto dalla Comunità, basato sull'esigenza di reciprocità, non potrà più essere applicato alle parti contraenti di tale accordo. Il termine fissato per l'adesione dell'Isola di Man all'Organizzazione mondiale del commercio e all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio è tuttora indeterminato e il governo dell'Isola di Man ha sollecitato il mantenimento in vigore della tutela concessa dalla Comunità fino all'adesione, al fine di evitare soluzioni di continuità nella tutela stessa.

Proposta

Tenuto conto del mantenimento in vigore, nell'Isola di Man, delle disposizioni attualmente applicate, le quali assicurano alle persone della Comunità la tutela nel settore delle topografie, si propone al Consiglio di estendere retroattivamente alle persone fisiche e giuridiche dell'Isola di Man, a partire dal 1° gennaio 1996, la tutela a norma della direttiva 87/54/CEE, fino a quando l'Isola di Man aderirà all'Organizzazione mondiale del commercio e darà applicazione all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

Misure da prendere nel quadro dell'Accordo sullo Spazio economico europeo

La decisione di cui si propone l'adozione al Consiglio, riguarda, come indicato più sopra, una materia che rientra nell'Accordo sullo Spazio economico europeo. Essa ha lo scopo di prorogare, nei riguardi delle persone dell'Isola di Man, l'applicazione di un meccanismo di tutela già utilizzato a loro favore in virtù di una serie di decisioni del Consiglio, incluse, in qualità di atti vincolanti, nell'allegato XVII, punto 3, di tale Accordo. Di conseguenza, l'applicazione della decisione in esame dovrebbe essere estesa ai paesi EFTA che sono parti contraenti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

Inoltre, conformemente all'articolo 4, punto 2, del Protocollo 28 dell'Accordo SEE, la Comunità vigilerà a che l'Isola di Man conceda il diritto alla tutela alle altre parti contraenti dell'accordo a condizioni equivalenti a quelle ad essa concesse.

Proposta di decisione del Consiglio

concernente l'estensione della tutela giuridica
delle topografie di prodotti a semiconduttori
alle persone dell'Isola di Man

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 87/54/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1986, sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori[5], in particolare l'articolo 3, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nella Comunità il diritto alla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori è applicabile alle persone che hanno diritto alla tutela a norma dell'articolo 3, paragrafi da 1 a 5 della direttiva 87/54/CEE;

considerando che il diritto alla tutela può essere esteso, con decisione del Consiglio, a persone che non beneficiano della tutela a norma delle disposizioni precitate;

considerando che l'estensione della tutela deve essere decisa, per quanto possibile, dalla Comunità nel suo insieme;

considerando che dal 7 novembre 1987 la Comunità ha esteso tale tutela alle persone dell'Isola di Man con una serie di decisioni del Consiglio di portata provvisoria, ultima delle quali è la decisione 94/828/CEE del 19 dicembre 1994[6];

considerando che tale decisione è applicabile fino al 31 dicembre 1995;

---

5 GU L 24 del 27.1.1987, pag. 36.

6 Decisione del Consiglio 87/532/CEE del 26.10.1987 che estende la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone originarie di taluni paesi o territori (pubblicata nella GU L 313 del 4.11.1987, pag. 22); seconda decisone del Consiglio 90/511/CEE del 9 ottobre 1990 che estende la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni paesi o territori (pubblicata nella GU L 285 del 17.10.1990, pag. 31); decisione del Consiglio 93/16/CEE del 21 dicembre 1992 che estende la tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone degli Stati Uniti d'America e di taluni territori (pubblicata nella GU L 11 del 19.1.1993, pag. 20), modificata dalla decisione del Consiglio 93/520/CEE del 27 settembre 1993 (pubblicata nella GU L 246 del 2.10.1993, pag. 31); decisione 94/828/CEE del Consiglio, del 19.12.1994, concernente l'estensione della tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori alle persone di taluni territori (pubblicata nella GU L 351 del 31.12.1994, pag. 12).

considerando che l'Isola di Man dispone di una legislazione appropriata[7] per quanto riguarda la tutela delle topografie di prodotti a semiconduttori; che tale normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 1994; che essa applica la direttiva 87/54/CEE e dà effetto alle precedenti decisioni del Consiglio in materia; che l'Isola di Man estende l'applicazione di questa legislazione ai cittadini degli Stati membri della Comunità;

considerando che l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che è un risultato dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, ripreso nell'Atto finale di Marrakech del 15 aprile 1994, impone ai Membri l'obbligo di concedere una tutela alle topografie di circuiti integrati conformemente alle proprie disposizioni e a quelle del trattato sulla proprietà intellettuale in materia di circuiti integrati alle quali esso rinvia;

considerando che tale accordo, come quello che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio al quale è allegato, è entrato in vigore il 1° gennaio 1995;

considerando che si può prevedere che l'Isola di Man aderisca all'Organizzazione mondiale del commercio e dia applicazione all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio;

considerando che sono attualmente mantenute in vigore, nell'Isola di Man, le disposizioni che assicurano alle persone della Comunità una tutela nel settore delle topografie;

considerando che è opportuno continuare ad estendere, a partire dal 1° gennaio 1996, la tutela a norma della direttiva 87/54/CEE all'Isola di Man fino a che quest'ultima aderirà all'Organizzazione mondiale del commercio e darà applicazione all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela giuridica ai sensi della direttiva 87/54/CEE nel modo seguente:

a) le persone fisiche cittadine o residenti abituali del territorio dell'Isola di Man sono trattate come cittadine di uno Stato membro;

b) le società e altre persone giuridiche dell'Isola di Man le quali hanno un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo in tale paese sono trattate come se avessero un insediamento industriale o commerciale vero ed effettivo sul territorio di uno Stato membro.

Articolo 2

[7] Ordinanza del 14.12.1993 sul diritto in materia di disegni (topografie di prodotti a semiconduttori) e regolamenti 1993 sul diritto in materia di disegni (topografie di prodotti a semiconduttori) del 18.1.1994.

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Gli Stati membri estendono il diritto alla tutela a norma della presente decisione alle persone indicate all'articolo 1 fino a che l'Isola di Man aderirà all'Organizzazione mondiale del commercio e darà applicazione all'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

I diritti esclusivi acquisiti in virtù delle decisioni 87/532/CEE, 90/511/CEE e 93/16/CEE, modificata dalla decisione 93/520/CEE o dalla presente decisione, continuano a produrre i loro effetti durante il periodo fissato dalla direttiva 87/54/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,...

Per il Consiglio
Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(96) 411 def.

DOCUMENTI

IT 08 11

N. di catalogo : CB-CO-96-409-IT-C

ISBN 92-78-07801-8

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo